

*XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati – Audizioni informali sulle risoluzioni:  
Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita - 29.5.2013*

## **Sulla necessità di un inquadramento giuridico globale sulle norme a tutela degli animali in relazione alle possibili politiche di contenimento dei danni causati da lupo e ibridi**

**A cura dell' Avv. Carla Campanaro**  
Responsabile ufficio legale LAV

### **Le norme vigenti, l'animale non è più una 'res' ma un 'essere senziente' da tutelare**

Oggi le nuove norme vigenti, internazionali, comunitarie e nazionali (es. Codice Penale) a tutela degli animali, anche e soprattutto grazie ad una intensa produzione giurisprudenziale che nel frattempo ha creato una evoluzione del pensiero giuridico (e sociale) in Italia ed in Europa sulla interpretazione delle vetuste norme che consideravano l'animale al pari di un oggetto in vista delle più moderne concezioni sociali vedono **l'animale quale soggetto e non più mera 'res'**, prevedono una stringente tutela dello stesso quale **essere senziente**, limitando a casi specifici ed eccezionali (sempre più limitati) la sua possibile uccisione o maltrattamento.

Già la giurisprudenza, pur in vigenza delle pregresse norme citate, aveva stabilito (anticipando la successiva ed attualmente vigente evoluzione legislativa) che gli animali sono essere viventi e senzienti e dunque capaci di provare dolore, dato di cui da tempo l'opinione pubblica è consapevole.

In relazione a ciò è bene sottolineare sin dalle premesse che un esemplare di fauna selvatica, sia esso lupo o volpe, è in ultima analisi un animale e dunque ricade pienamente nelle tutele ad esso accordate, al di là delle disposizioni speciali che ne qualificano l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato (art 1 legge 157 del 1992).

### **La norma penale nazionale, la Legge 189 del 2004**

E tutto questo perché è sempre più forte, radicato e trasversale il **sentimento di empatia nei confronti degli animali**, ben rappresentato dalle Associazioni e movimenti per i diritti degli animali presenti su tutto il territorio nazionale, a tal punto che il legislatore nel 2004 ne ha riconosciuto la penale rilevanza, tutelandolo con un intero capo del codice penale, il IX bis *'dei delitti contro il sentimento per gli animali'* introducendo il delitto di *'animalicidio'* (art 544 bis c.p.) e di *'maltrattamento di animali'* (art 544 ter c.p.) con sanzioni sino a due anni di reclusione.

Questa norma vale la pena rilevare è stata già modificata nel 2010 dalla legge n 201 del 2010 che ha aggravato le sanzioni previste nonché ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

In sintesi per la norma penale l'animale non può essere ucciso ne maltrattato, se non nei casi previsti dalle norme speciali, che però sono sempre più ridotte e ridimensionate sotto la spinta dell'evoluzione dei costumi sociali.

Tale dato non può non essere preso in considerazione dal legislatore nazionale ogni qual volta si trovi a dover regolamentare attività con animali, in quanto in base ad un'interpretazione sistematica delle norme vigenti occorre procedere in armonia con i principi di diritto giurisprudenziali e legislativi che tutelano oggi l'animale quale essere senziente.

### **La norma comunitaria, il Trattato di Lisbona**

E' bene ricordare che l'articolo 13 del TFUE dispone: *"Nella formulazione e nella attuazione delle politiche della Unione nei settori della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale"*.

**La natura di essere senziente** (e non di oggetto) **dell'animale costituisce dunque un principio generale del diritto comunitario** in quanto inserito nel titolo II del TFUE (Disposizioni di applicazione generale) al pari ad esempio di quello della tutela ambientale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile (art.11), e come tale si pone in una linea gerarchica sovraordinata per quanto riguarda le politiche comunitarie che debbono

operare un bilanciamento di valori con gli altri interessi considerati dalle politiche stesse, tenendo appunto pienamente conto della natura dell'animale e trattandosi di regole generali devono orientare pienamente la discrezionalità politica ed amministrativa della Unione Europea e degli Stati membri, nonché l'attività interpretativa del giudice comunitario e nazionale.

Come è noto le norme del Trattato assurgono a rango paracostituzionale (art 117 I comma Costituzione) e pertanto devono orientare le norme e regolamenti nazionali come nel caso di specie nella decisione delle politiche di contenimento dei danni causati da animali. Se pertanto da un lato potranno essere paventati presunti danni alle colture, oltretutto da dimostrare con certezza anche rispetto al nesso di causalità con la presenza di tali animali, dall'altro andrà considerato che si starà trattando della 'gestione' o meglio 'cura' di 'esseri senzienti' in grado di provare dolore e sofferenza ed il cui titolare (lo Stato in caso di fauna selvatica ai sensi dell'art 1 della legge 157 del 1992) avrà precisi obblighi e responsabilità nei suoi confronti.

### **La norma comunitaria, la Direttiva 2088/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente**

Il testo della direttiva citata è chiaro nella richiesta agli Stati di intervenire in situazioni di gravi illegalità diffuse con carattere transazionale (es. bracconaggio e uccisione specie protette quali il lupo) sin dai suoi considerando nella parte in cui è ribadito che *La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.* l'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato per cui si richiede che siano repressive con efficacia e (dunque aggravate le sanzioni già esistenti) in caso di perpetuazione condotte indicate.

Evidente che questa Direttiva impone maggiore tutela proprio per specie di interesse comunitario quale appunto **il lupo**. Impensabile sarebbe quindi darne minore, ad esempio mediante l'autorizzazione ad azioni cruente verso tali animali.

## **Il lupo e gli ibridi e la loro tutela in ambito comunitario e nazionale**

Premesso che sia il lupo che i cosiddetti ibridi, ovvero cani inselvatichiti sono animali e dunque ricadono nella normativa penale a loro tutela, il lupo ovvero la specie identificata e tutelata dalla direttiva 21 maggio 1992 n. 92/43CE (cosiddetta «direttiva *habitat*») è una specie protetta, come previsto dalla legge 157 del 1992 norma ancorata ad una concezione patrimonialistica dell'animale, esemplare di fauna selvatica inteso quale patrimonio indisponibile dello Stato per cui ne è vietata la sua uccisione sul territorio nazionale in combinato disposto con l'art 544 bis c.p. del codice penale che comporta il delitto di animalicidio a chiunque uccida un lupo, o un ibrido in quanto condotta assolutamente vietata sia che si tratti di cacciatori sia che si tratti di uomo qualunque. Per quanto riguarda i cosiddetti ibridi o cani randagi ma lo stesso discorso vale evidentemente per i lupi (in qualità di animali ancor più protetti), c'è da aggiungere come la giurisprudenza abbia a più riprese chiarito come oggi l'animale è penalmente tutelato e non può essere soggetto ad uccisione solo per motivi di *'convenienza e opportunità'* (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 24 gennaio-13 aprile 2007, n. 15061Presidente De Maio – Relatore Marmo) così come ribadito dal Tribunale dell'Aquila con una sentenza confermata dalla Terza Sezione della Cassazione in data 6 aprile 2013 che ha stabilito come *'con la nuova legge (cfr legge 189 del 2004) si prende atto della natura di esser vivente dell'animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell'animale, ne può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni.'*

In sostanza sia che si tratti di fauna selvatica sia che si tratti di cani inselvatichiti, resta il fatto che trattasi in ultima analisi di animali che necessitano di specifiche tutele posta la loro qualità di esseri senzienti e visto il *'sentimento di pietà nei confronti degli animali'* oggi penalmente tutelato.

## **Conclusioni, quali possibili politiche di contenimento per i danni causati da lupi o ibridi (o altri animali in generale)?**

Appare evidente, in base alla lettura sistematica delle norme citate e dei principi dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario nonché alla luce del sentimento di empatia nei confronti degli animali oggi penalmente tutelato e ben rappresentato dalle Associazioni e movimenti sempre più presenti e capillari nei territorio, anche considerata la natura in ultima analisi di *'animale'* di lupo ed ibrido al di là della qualifica di fauna selvatica, **che impostare oggi una politica di contenimento dei danni causati da tali animali che li consideri alla stregua di *'res'* da *'eliminare'* quale soluzione**

**appunto più conveniente ed opportuna** (oltretutto spesso sulla base di lacunose istruttorie sia su nesso causalità che su possibili concause ai danni) **è una soluzione anacronistica ed obsoleta, oltre che contraria al riconoscimento dell'animale quale essere senziente ed alle norme vigenti , e non può quindi assolutamente trovare più spazio nel nostro ordinamento e nella nostra realtà nazionale.**

Sarebbe in definitiva un'inaccettabile passo indietro rispetto alle evoluzioni prima sociali poi normative sin qui citate. E la collettività che sempre più protesta per gli abbattimenti di animali in relazione alle politiche di contenimento previste dalla legge 157 del 1992, art 19, basti pensare da ultimo al '*casus belli*' delle volpi di Siena dove la provincia, subissata di proteste per la determina che comportava la morte delle volpi nonostante avesse ottenuto una vittoria al Tar Firenze, si vedeva costretta a revocare in autotutela l'atto con proprio decreto per arginare le forti e costanti proteste della collettività, associazioni e movimenti contro tali uccisioni.

Il lupo è un animale protetto da norme nazionali e comunitarie, gli ibridi ed i randagi altrettanto e pensare di incrinare la loro protezione e tutela addirittura causandone la morte oltretutto, in relazione a danni assai lacunosi negli accertamenti quando sarebbe invece possibile attuare ben altre politiche preventive ed ecologiche non cruento di contenimento è semplicemente contrario al quadro normativo di riferimento e non in linea con ciò che oggi la collettività richiede e le norme prevedono. Si rileva come sia invece opportuno, una volta individuate con certezza le cause ma anche le concause dei danni nonché le entità di tali possibili danni, andare ad incidere più che sugli animali, sui soggetti deputati alla loro gestione, basti pensare alle fragorose inadempienze degli enti locali nella gestione del fenomeno del randagismo e nell'attuazione delle attività previste dalla norma di riferimento, legge 281 del 1991 nonché al fenomeno del ripopolamento che tanto incide sui danni citati.

Ad oggi, grazie all'evoluzione dei costumi sociali ed in ossequio al sentimento di pietà verso gli animali, quali esseri senzienti da conoscere e rispettare e non più oggetti nella disponibilità dell'uomo che può disporne a proprio piacimento, **la convenienza non può autorizzare nuove politiche cruento peraltro ad oggi vietate e che potrebbero invece essere attuate in modo ecologico con maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.**

Carla Campanaro

*Pubblicato il 29 maggio 2013*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)